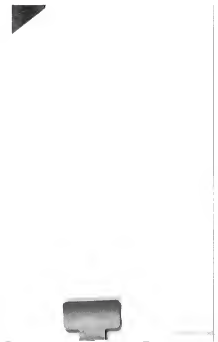
REGOLAMENTO PER LA COLTIVAZIONE DEL RISO NELLA PROVINCIA DI...

Lucca







REGOLAMENTO

PER LA COLTIVAZIONE DEL RISO

NELLA PROVINCIA DI LUCCA



REGOLAMENTO

PER LA COLTIVAZIONE DEL RISO

NELLA PROVINCIA DI LUCCA

approvato coi Reali Decreti 29 Agosto

e 30 Decembre 1864



LUCCA

TIPOGRAFIA GIUSTI

1869



Articolo 1.

Le distanze da conservarsi indistintamente per le risaie esistenti e da stabilirsi nella Provincia di Lucca, in conformità dell' articolo 1 della Legge 12 giugno 1866, n. 2967, sono le seguenti:

a) di metri 500 dai luoghi abitati da 1 a 500 persone;

b) di metri 1000 dai luoghi abitati da 500 a 3000 persone;

c) di metri 2000 dai luoghi abitati da 3000 a 8000 persone;

d) di metri 4000 dai luoghi abitati da 8000 persone in su.

Le suddette distanze non sono applicabili ai terreni paludosi e riconosciuti di difficile scolo, o insalubri, nei quali non sia possibile coltivare che il riso.

Articolo 2.

Le distanze si misurano sulla retta che unisce i due punti più prossimi tra di loro del perimetro dei luoghi, o luogo abitato, e del perimetro del terreno coltivato a riso.

Articolo 3.

Le dichiarazioni di cui all' articolo 2 della Legge 12 giugno 1866, sulla coltivazione del riso, dovranno essere presentate al Prefetto non più tardi della fine di agosto dell' anno precedente a quello nel quale si vuol dar principio alla risicoltura.

Esse dovranno contenere:

a) il nome, cognome e domicilio del richiedente;

b) l' estensione, la descrizione del terreno che si vuole coltivare a risaia, il numero di mappa catastale di esso, il Comune ov' è situato, e la indicazione dei proprietari confinanti.

Alla domanda sarà unita una mappa del terreno riducibile a risaia, con le relative misure;

c) le sorgenti, fosso, torrente o fiume che somministrerà l' acqua alla risaia, e la designazione del modo per il quale l' acqua stessa riceverà il dovuto scolo; eccetto il caso che la risicoltura volesse farsi all' azzardo, cioè nei luoghi paduligni soltanto, permanentemente e naturalmente bagnati

Articolo 4

La Giunta, oltre gli atti indicati nella Legge, rimetterà al Prefetto i certificati delle eseguite pubblicazioni e affissioni, le opposizioni che le fossero presentate, e le proprie osservazioni sulle medesime.

Articolo 5.

In ogni coltivazione a riso, si osserveranno le seguenti prescrizioni:

a) le acque per le risaie, specialmente nei terreni non paludigni, non potranno essere derivate da bacini e serbatoi ove avessero già subite qualche corruzione;

b) le acque dovranno essere in movimento costante, per quanto lento, di sfogo, il quale dovrà essere loro assicurato libero;

c) gli scoli delle risaie dovranno essere tenuti liberi e puliti da ogni ingombro;

d) le erbe, radici a paglia segate o sterpate nelle risaie, saranno asportate;

e) le case addette al servizio delle risaie, saranno distanti almeno 100 metri dalle stesse; bene riparato, provviste di acqua potabile buona, o almeno di filtri artificiali;

f) i lavori della risaie avranno principio un' ora dopo il levar del sole, e termine un' ora prima del tramonto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 6.

Per le semente dell'anno 1869 e quando il presente Regolamento non possa ricevere forza esecutoria in tempo opportuno, le domande per intraprendere la coltivazione del riso saranno ricevute a tutto il mese di Marzo di detto anno.

A maggiore intelligenza dei Risicultori si riportano qui appresso alcuni articoli della Legge fondamentale de' 12 Giugno 1866.

ARTICOLO 1.

La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da Regolamenti speciali, che, sentiti i Consigli comunali e sanitari delle Provincie, sono deliberati da' Consigli provinciali ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.

ARTICOLO 2.

Chiunque voglia attivare la coltivazione a riso, dovrà ne' modi e tempi fissati da' Regolamenti farne apposita dichiarazione al Prefetto, che la comunicherà immediatamente al Sindaco.

La Giunta municipale entro dieci giorni successivi all'avuta comunicazione, dovrà dichiarare se sono osser-

vate le distanze e le condizioni volute da' Regolamenti stessi, od indicare le prescrizioni che a termini di questi occorressero, notificandole al ricorrente.

ARTICOLO 3

La dichiarazione colla deliberazione della Giunta saranno pubblicate e trasmesse entro altri dieci giorni all'Autorità governativa, la quale vi apporrà il suo *visto*, se riconoscerà osservata la Legge ed il Regolamento.

In caso contrario, e quando insorgano opposizioni, il Prefetto deciderà con decreto motivato in Consiglio di Prefettura nel termine di un mese dalla ricevuta, decorso il quale senza alcun provvedimento, la coltivazione del riso dichiarata, non potrà vietarsi se non dopo un anno

ARTICOLO 4

Le risaie coltivate entro le distanze proibite, o contro il divieto dell'Autorità governativa, potranno a diligenza di questa essere fatte distruggere a spese de' contravventori

ARTICOLO 5

Alle infrazioni della presente Legge e de' Regolamenti emanati in esecuzione della medesima, saranno applicabili pene pecuniarie sino alla somma di lire duecento per ogni ettare di risaia in contravvenzione

ARTICOLO 7

Cesseranno di avere effetto le Leggi ed i Regolamenti vigenti riguardo alla formazione e coltivazione delle risaie, all'epoca in cui andranno in vigore i Regolamenti contemplati nella presente Legge

LUCCA

TIPOGRAFIA GIUSTI

1869

